

IL CONSENSO AD ESSERE FOTOGRAFATI

Vogliamo ricordare ai Lavoratori di Toscana Aeroporti che Si tratta di **violazione della privacy** quando si è fotografati e ripresi senza il consenso dell'interessato, anche quando a farlo è il datore di lavoro e/o società di trasporto aereo che lavorano per Toscana Aeroporti. Quindi nessuno ha alcun il diritto nè di fotografarvi nè di riprendervi senza l'approvazione diretta di Voi stessi.

La tutela della propria immagine trova le sue fondamenta in diverse norme del nostro ordinamento giuridico. L'art. 10 del codice civile che disciplina l'abuso dell'immagine altrui, riconoscendo che "qualora l'immagine di una persona... sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa, l'autorità giudiziaria può disporre che ne cessi l'abuso..."

Il diritto all'immagine inoltre può tranquillamente riconoscersi come uno di quei diritti inviolabili dell'uomo inerenti alla personalità sanciti dall'art. 2 della nostra costituzione.

Non bisogna poi dimenticare gli articoli 96, 97, 98 della nostra legge sul diritto d'autore, che analizzeremo singolarmente.

L'art. 96 parla abbastanza chiaro, il ritratto di una persona non può essere realizzato, esposto o messo in commercio senza l'autorizzazione della persona ritratta. Vediamo quindi come il diritto dell'autore venga soppiantato dal diritto all'immagine del soggetto ritratto.

La norma parla di esercizio del consenso, questo lascia pertanto ben intendere che si tratti di un contratto vero e proprio. Non basta la semplice dichiarazione unilaterale (liberatoria) della persona ritratta, ma deve essere stipulato un contratto. Per contratto intendiamo l'accordo con cui due o più persone regolano, modificano o estinguono rapporti giuridici di natura patrimoniale (art. 1321 cod. civ.).

La forma scritta è sicuramente quella che meglio permette di poter sancire i limiti del consenso, questo può essere dato semplicemente per la riproduzione del ritratto, o per la pubblicazione, o per entrambi, possono essere inseriti limiti temporali o spaziali alla sua utilizzazione.

In breve, un buon contratto elimina ogni dubbio sul contenuto del consenso, permettendo di non andare incontro a problemi interpretativi legati all'uso dell'immagine.

Tuttavia il diritto all'immagine trova un limite nell'art. 97 della legge sul diritto d'autore.

In questo articolo si riconosce l'assoluta mancanza di necessità della prestazione del consenso da parte della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata da: Notorietà della persona, Ufficio pubblico coperto, Necessità di giustizia o polizia, Scopi scientifici, didattici o culturali, Avvenimenti pubblici o di interesse pubblico. Le prime quattro ipotesi si riferiscono palesemente a tutte quelle persone che per motivi di celebrità o incarichi pubblici sono presenti comunemente nei giornali: Vip, politici, persone che per motivi di cronaca destano interesse pubblico. Tuttavia bisogna anche considerare che la notorietà della persona ritratta non giustifica sempre la mancanza del consenso, perché ci sono situazioni dove la privacy della persona deve essere pienamente rispettata e tutelata. È chiaro che nel momento in cui la persona posa in pubblico allora vige l'art. 97, ma quando il ritratto riprende scene di vita privata il diritto personale alla propria immagine è sicuramente più forte dell'interesse pubblico. Insomma, la fotografia deve essere associata alla finalità di soddisfare un interesse pubblico senza ledere la privacy della vita privata. Possiamo a tal fine riportare l'estratto di una sentenza del tribunale di Milano il quale ha stabilito che "la illecita pubblicazione dell'altrui immagine comporta il risarcimento del danno non patrimoniale (morale) da liquidarsi equitativamente tenuto conto della notorietà della persona offesa, della natura e dell'idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti..." (nel caso di specie alla moglie del figlio dell'ex re d'Italia, fotografata in abiti succinti nell'intimità della propria casa al mare, su un settimanale con 1.189.000 lettori è stata liquidata la somma di L.250.000.000). L'art. 98 infine prende in considerazione la possibilità, nei ritratti su commissione, della persona fotografata di poter utilizzare l'immagine per propri fini anche senza il consenso del fotografo, purché sia indicato il nome del fotografo.

10/05/2017

UGL TRASPORTO AEREO TOSCANA